

**N° 929: STATO D'URGENZA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 20.03.2020 – AGGIORNAMENTO DELLE PRECEDENTI DECISIONI**

La decisione è del 20 marzo ed è stata comunicata con la conferenza stampa del 21 marzo 2020, ore 1730.

Questo GD aggiorna quindi quelli emessi negli ultimi giorni GD n° 910-913 e 916).

Il testo completo è reperibile sul sito del Cantone, come pure raggiungibile tramite il sito di GastroTicino.

Di seguito ci limitiamo alle questioni che più interessano il settore esercentesco e dell'albergheria:

**Articolo 1**

È confermata la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive private, compresi tutti gli esercizi della ristorazione (fra cui i ristoranti, i pub, le gelaterie, food truck, gli agriturismi, i rifugi e le capanne, le mescite aperte saltuariamente, i bar, compresi quelli annessi alle pasticcerie, alle stazioni di servizio e ferroviarie, agli alberghi e ai campeggi), .....

**Articolo 2**

L'articolo 1 non si applica a:

- servizi di distribuzione di cibo, compresa la consegna a domicilio; è esclusa la possibilità d'ingresso dei clienti nei locali;
- mense sociali senza scopo di lucro,
- mense non aperte al pubblico;
- punti vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- (...)

In ogni caso le suddette attività devono rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

**Articolo 3**

Gli alberghi che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per un numero superiore a 50 persone, nonché i campeggi, possono continuare a esercitare solo per accogliere personale legato alle attività permesse dalla presente risoluzione governativa e alla gestione dell'emergenza a patto di:

- Non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
- Garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia seduto sia in piedi;
- Limitare l'eventuale servizio ristorazione all'interno della propria struttura ed esclusivamente per i propri ospiti;
- Non aprire il bar e altri servizi quali aree fitness, spa, ecc.

**Articolo 8**

Interventi puntuali volti a risolvere guasti, rotture, interruzione di servizi, situazioni di pericolo o altre urgenze possono essere svolti tramite un servizio di picchetto.

**Articolo 17**

(...) In caso di mancato ossequio delle presenti disposizioni le autorità di perseguimento penale avvieranno immediatamente i procedimenti penali per accertare le potenziali violazioni del codice penale e/o di altre leggi speciali applicabili ai singoli casi.

**Articolo 18.**

Per informazioni in merito all'applicazione dei disposti di cui sopra, è a disposizione la hotline Attività commerciali (0840 117 112); si invita a rivolgersi dapprima alle associazioni di categoria di riferimento dei diversi settori.

**Articolo 19**

Le misure previste dalla presente risoluzione entrano in vigore il 23 marzo 2020 e rimangono in vigore fino al 29 marzo 2020.

Link della risoluzione completa n° 1568:

(<https://www4.ti.ch/.../20200320 RG 1568 COVID19 modifica RG 1...>)